

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

86.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE	PAG.		PAG.
Missioni			
PRESIDENTE	1268	Disegno e proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):		Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3954);	
SARTI ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex Manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonché al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune (<i>Modificata dal Senato</i>) (3049-B)	1268	CARLOTTO ed altri: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento (2878)	1270
PRESIDENTE	1268	PRESIDENTE	1270
SARTI ARMANDO	1268	Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia (<i>Approvato dal Senato</i>) (3752);	
Senatori ROMEI ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (<i>Approvato dal Senato</i>) (3283)	1268	TANTALO ed altri: Istituzione della lotteria di Venezia (432)	1270
PRESIDENTE	1268	PRESIDENTE	1270, 1271, 1273
		CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1272
		GARZIA RAFFAELE, <i>Relatore</i>	1270, 1272
		TONI FRANCESCO	1271, 1272
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1273

La seduta comincia alle 9,45.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Aniasi e Antoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge Sarti ed altri: Norme per la cessione da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonché al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune (Modificata dal Senato) (3049-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Sarti ed altri: « Norme per la concessione da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Bologna dell'immobile denominato ex manifattura tabacchi ubicato a Bologna nonché al comune di Bari di un immobile ubicato in detto comune ».

Come i colleghi ricorderanno, avevamo sospeso la discussione del provvedimento in attesa del parere della V Commissione parere che ad oggi, non è ancora pervenuto.

ARMANDO SARTI. Trattandosi di un argomento iscritto da tempo all'ordine del giorno, credo che sarebbe opportuno sollecitare il parere della V Commissione.

PRESIDENTE. Ho già parlato con il Presidente della Commissione bilancio. Solleciteremo nuovamente il parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Romei ed altri: Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso tra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (Approvato dal Senato) (3283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Romei ed altri: « Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso tra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare », già approvata dal Senato nella seduta del 10 marzo 1982.

Come i colleghi ricordano era già stata svolta la relazione dall'onorevole Rende ed avevamo sospeso l'esame del provvedimento in attesa del parere della V Commissione, parere oggi pervenuto.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali che, nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marit-

timo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il prezzo di vendita del compendio al comune di Praia a Mare è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ed approvato dall'Intendenza di finanza competenti per territorio secondo i seguenti criteri:

a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio del suolo occupato;

b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 3.

La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a:

1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1° dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;

2) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui al n. 3) del presente articolo;

3) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi,

parco pubblico attrezzato per attività connesse al turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per trenta anni dalla data di approvazione del contratto di vendita;

4) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori;

5) corrispondere all'amministrazione finanziaria tutte le somme dovute a titolo di indennità e di canoni dagli occupanti e concessionari, e con diritto di rivalsa sui medesimi, fissate nelle seguenti misure:

a) lire 50 a metro quadrato per anno fino al 31 dicembre 1971, per tutte le aree, coperte e scoperte;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1977 gli importi già stabiliti dalle competenti Amministrazioni dello Stato;

c) per il periodo dal 1° gennaio 1978 fino alla data di approvazione del contratto di vendita di cui all'articolo 1, e per ogni semestre compiuto, l'importo pari al due per cento del prezzo che verrà stabilito per l'alienazione dei lotti di terreno secondo i criteri indicati nel precedente articolo 2.

L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

(È approvato).

ART. 4.

A richiesta del comune, l'amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre i tre quarti del corrispettivo di cui al precedente articolo 2 e delle somme di cui al numero 5) dell'articolo 3. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.

Al pagamento delle rate relative alle indennità ed ai canoni arretrati sono tenuti in solido con il comune gli occupanti ed i concessionari dei singoli lotti di terreno.

(E approvato).

ART. 5.

È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto.

(E approvato).

Pongo in votazione l'allegata planimetria.

(E approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Approvato dal Senato) (3954) e della proposta di legge Carlotto ed altri: Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento (2878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574 »; e della proposta di legge Carlotto ed altri: « Norme transitorie per l'avanzamento degli ufficiali in servizio

permanente effettivo della Guardia di finanza e formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ».

Poiché non è pervenuto il prescritto parere della V Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia (Approvato dal Senato) (3752); e della proposta di legge Tantalò ed altri: Istituzione della lotteria di Venezia (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1983, 1984 e 1985 le lotterie di Viareggio e di Venezia »; e della proposta di legge Tantalò, De Michelis, Pellicani, Reggiani e Rocelli: « Istituzione della lotteria di Venezia ».

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, innanzitutto desidero proporre di adottare come testo base il disegno di legge proposto dal Governo e già approvato dal Senato.

Entrando nel merito del provvedimento, credo occorra fare riferimento alla legge 4 agosto 1955, n. 722, che è intervenuta a disciplinare il settore delle lotterie. Tale legge, all'articolo 1, stabilisce che sono possibili nel territorio nazionale solo quattro lotterie: Merano, Agnano, Monza ed una quarta libera, nel senso che ci si riserva di stabilire quale debba essere. L'articolo 2 stabilisce che l'esercizio delle lotterie è demandato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; l'articolo 3 stabilisce che gli utili sono riservati allo Stato e l'articolo 4 determina le modalità con le quali le lotterie devono essere effettuate; l'articolo 5 stabilisce che per la gestione delle lotterie nazionali è istituita una speciale contabilità in tesoreria ai sen-

si dell'articolo 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato o delle disposizioni dell'articolo 1223 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro; l'articolo 6, mettendo ordine nel settore, abroga tutte le leggi istitutive di lotterie, mantenendo in vigore le disposizioni non in contrasto con quelle previste nella legge, cioè il regolamento prima citato ed i decreti presidenziali 20 novembre 1948, n. 1677 e 6 novembre 1952, n. 4468.

L'iniziativa legislativa del Governo e la proposta di legge parlamentare tendono invece all'istituzione di due nuove lotterie, una da effettuarsi nel comune di Viareggio ed una nel comune di Venezia; tali lotterie dovrebbero effettuarsi secondo il disposto della legge n. 722, ma con una profonda differenza perché l'articolo 3 di tale legge indica come beneficiario dell'entrata delle lotterie lo Stato, mentre con questo provvedimento gli utili andrebbero rispettivamente al comune di Viareggio ed a quello di Venezia, al primo con la specifica destinazione per il carnevale ed al secondo per il restauro degli edifici storici. La vendita dei biglietti dovrebbe essere effettuata anche all'estero per quanto riguarda la lotteria di Venezia, e la norma ha una sua logica, perché questa città costituisce una attrattiva internazionale.

In proposito desidero ricordare che, nel corso della discussione svolta al Senato, il presidente della Commissione propose che gli utili venissero devoluti allo Stato, ma dagli atti si ricava che la Commissione ha ritenuto opportuno devolverli ai comuni.

Come relatore ritengo di poter esprimere un parere favorevole sul provvedimento n. 3752, anche in base alla considerazione che queste lotterie non costituirebbero un onere finanziario per lo Stato se non per quanto attiene la stampa dei biglietti. Ritengo inoltre che in questo momento sia estremamente utile l'acquisizione di valuta estera che, soprattutto per la lotteria di Venezia, conseguirebbe alla vendita fuori d'Italia dei biglietti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO TONI. Desidero svolgere alcune considerazioni critiche su questo provvedimento, riservandomi in sede di discussione dell'articolato di preannunciare il nostro voto finale.

In primo luogo va rilevato che le due proposte di legge prevedevano lo svolgimento in via sperimentale di una sola lotteria, sia per Venezia che per Viareggio. Improvvisamente, nel corso della discussione al Senato, il Governo ha presentato un emendamento con il quale, sempre in via sperimentale, si proponeva di svolgerne tre.

In secondo luogo ci preoccupa la possibilità che con questo provvedimento si dia spazio a spinte municipalistiche da parte di altre città; questa preoccupazione è già emersa nel corso del dibattito al Senato, ed anzi in quella sede fu proposta l'istituzione di altre lotterie, ad esempio per il comune di Napoli che ha grossi problemi da risolvere ai quali non può far fronte con le risorse della finanza locale.

Infine riteniamo che questo provvedimento poteva avere un senso se ancora fosse in vigore la vecchia filosofia della legge del 1955, che all'articolo 3 stabiliva che gli utili fossero devoluti ad attività assistenziali, culturali e ricreative. Come tutti sanno nel 1977 l'articolo 3 della legge del 1955 venne modificato, ad iniziativa sia del gruppo comunista sia del Governo e si stabilì che gli utili delle lotterie, anziché essere devoluti a quel tipo di attività, venissero trasferiti al bilancio dello Stato.

Queste sono le riserve che noi abbiamo, anche in considerazione del fatto che gli utili delle lotterie sono modesti e rimangono pressoché invariati nel tempo; né nascondiamo la preoccupazione che, con l'approvazione del provvedimento in esame, si apra una spirale per cui altri grossi centri (come Napoli, ad esempio) siano indotti a porre la stessa questione, nell'illusione che i problemi della finanza locale possano essere risolti attraverso la istituzione di nuove lotterie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Il primo problema riguarda gli anni nei quali la legge autorizza l'effettuazione delle lotterie in questione, cioè il 1983, il 1984 e il 1985; evidentemente, per quanto attiene alla lotteria di Viareggio, il 1983 è ormai superato, mentre non è così in ordine all'istituzione della lotteria collegata alla regata storica di Venezia. Pertanto, il relatore potrebbe presentare un emendamento volto a precisare che l'effettuazione della lotteria di Viareggio è prevista per il 1984 e il 1985.

Quanto all'obiezione di fondo espressa dal collega Toni, debbo dire che io ho letto con attenzione gli atti del Senato e non vi ho rilevato un atteggiamento di opposizione da parte del gruppo comunista.

FRANCESCO TONI. Il gruppo comunista del Senato si è astenuto dalla votazione del provvedimento.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. A me pare, anzi, che la posizione espressa dai colleghi comunisti presso l'altro ramo del Parlamento sia una posizione di favore nei confronti del disegno di legge governativo e del progetto di legge presentato dai senatori Barsacchi ed altri. Si legge infatti nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 21 luglio 1982: « Il senatore Marselli dichiara che i senatori comunisti concordano sulla proposta governativa, così come si erano dimostrati favorevoli al disegno di legge n. 241. Si tratta di reperire i mezzi finanziari per poter proseguire l'importante manifestazione del carnevale di Viareggio, alla quale converge una larga partecipazione anche all'estero. Il carnevale è fondato su una radicata tradizione popolare della Versilia, e inoltre contiene aspetti didattici dato che scuole ed istituti di varie specie sono condotti ad apprendere lavorazioni artigiane ed artistiche seguendo l'opera degli artigiani e degli artisti, anche di fama, che vi lavorano. Occorre sottolineare i pregevoli contenuti di satira anche politica che si manifestano nel carnevale di Viareggio, unitamente al restante contenuto

folkloristico che minaccia di scomparire se l'iniziativa non avrà un sostegno finanziario ».

FRANCESCO TONI. Può darsi che i documenti che noi abbiamo sotto mano non concordino; nel *Resoconto stenografico* della seduta antimeridiana dell'11 novembre 1982 si legge (è il senatore Bonazzi che parla): « Per questi motivi ci estenderemo dal voto su questo provvedimento, non volendo disconoscere le esigenze che vengono prospettate, di diversa natura tra di loro. Siamo però decisamente contrari all'utilizzo della lotteria per far fronte a bisogni che richiedono strumenti diversi, quali appunto quelli della finanza pubblica e della finanza locale, che in questo modo verrebbero elusi ».

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Credo comunque che, tutto sommato, non si tratti di una questione così importante da destare impressione. Ritengo che si possa affermare come l'istituzione delle due lotterie in esame — pur potendosi effettuare con successo nel Mezzogiorno molte lotterie (perché, come tutti sappiamo, nel meridione ed anche in Sardegna lo spirito lottistico è molto marcato) — abbia un significato particolare, anche in relazione al consolidato successo delle manifestazioni cui le stesse vengono collegate; inoltre, per quanto riguarda Venezia, v'è da dire che qualsiasi aiuto finanziario potrà contribuire a salvare la città.

Sono quindi del parere che la Commissione possa approvare il provvedimento in esame, salva la correzione cui ho fatto prima riferimento relativa alla lotteria di Viareggio.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso che ribadire l'assenso al provvedimento già espresso in sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Debbo dire che non sono estranee alla mia coscienza le osservazioni svolte dal rappresentante del gruppo comunista, alle quali io aggiungo che la creazione di nuove lotterie è un'incentivazione che certamente non corrisponde a

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1983

criteri molto etici. Inoltre, non si può pensare di risolvere il problema della finanza locale di alcuni comuni attraverso la istituzione di nuove lotterie, il cui gettito non sarà molto rilevante: ricordo, infatti, che i proventi delle quattro lotterie nazionali attualmente in esercizio ammontano a pochi miliardi.

Comunque, il giudizio sul provvedimento in esame è in linea di massima positivo, soprattutto in considerazione del fatto che le nuove lotterie hanno carattere sperimentale e che, quindi, i risultati dell'esperimento potranno sempre costituire oggetto di opportuna valutazione.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori Romei ed altri:
« Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale ma-

rittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare » (*Approvata dal Senato*) (3283):

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bellocchio, Bernardi, Bernardini, Carrà, Conchiglia Calasso, D'Alema, De Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Pellicani, Rende, Rubbi Emilio, Sarti, Spaventa, Toni e Usellini.

Si è astenuto: Spaventa.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO